



Università degli Studi di Messina

Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (assegni di ricerca)

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale n. 81 del 16 Gennaio 2020)

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la procedura per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (assegni di ricerca) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010 e secondo le disposizioni ministeriali vigenti, rivolti a cittadini italiani, di uno Stato dell'Unione Europea o di Paesi non appartenenti alla stessa.

Art. 1 bis

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

per assegno di ricerca: un contratto di carattere continuativo temporalmente definito che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività stessa. Le attività sono svolte sotto il coordinamento del Responsabile scientifico che svolge le funzioni di tutor;

per proroga del contratto: il differimento della scadenza dell'originario contratto ad altra data, prima del suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;

per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto, successivamente alla scadenza del precedente, per la prosecuzione del progetto di ricerca;

per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto, successivamente alla scadenza del precedente, all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca.

Art. 2

Tipologie di assegni

L'Università degli Studi di Messina può conferire assegni di ricerca delle seguenti tipologie:

Tipo A): assegni banditi dall'Ateneo e finanziati dal bilancio universitario;

Tipo B): assegni interamente finanziati da strutture universitarie, a carico di progetti di ricerca, ovvero finanziati da convenzioni o contratti con enti esterni, che prevedano tali finalità. Questi assegni sono banditi autonomamente dai Dipartimenti o da altre strutture autonome dell'Ateneo, a seguito di approvazione del Consiglio della Struttura interessata che verifica la copertura economica della spesa.

Art. 3

Attivazione assegni finanziati interamente dal bilancio universitario (Tipo A)

1. Ai fini dell'attribuzione degli assegni di ricerca, in base alle disponibilità di bilancio, il Senato Accademico predispone un piano per l'attivazione di assegni che propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma precedente, i Dipartimenti dell'Ateneo

indicano le tematiche nell'ambito delle quali intendono sviluppare e approfondire le loro attività di ricerca, anche grazie agli eventuali apporti derivanti dall'attivazione di assegni. Per ciascuna delle tematiche proposte vengono altresì individuati: il nominativo del docente o dei docenti di riferimento o dell'eventuale gruppo di ricerca interessato, l'area e il settore scientifico-disciplinare di riferimento, la durata dell'assegno, la tematica del progetto di ricerca e il motivato ordine di priorità delle richieste presentate dal Dipartimento. L'elenco delle tematiche di cui sopra, con le relative specificazioni, deve essere preventivamente approvato dal Consiglio di Dipartimento, che ne accerta la fattibilità e che con tale delibera si impegna a rendere disponibile quanto necessario per lo svolgimento dei progetti dei candidati ove fruitori di un assegno.

3. Entro la data stabilita dagli organi collegiali, viene emanato un unico bando di concorso, nel quale sono riportate, per le diverse aree, il numero degli assegni attribuibili e le tematiche di ricerca individuate dai Dipartimenti. La notizia del bando viene adeguatamente pubblicizzata oltre che sul sito di Ateneo anche sul sito del Ministero e dell'Unione Europea. La durata minima di pubblicazione del bando non può essere inferiore a trenta giorni. Il bando deve riportare il numero totale degli assegni da attivare, la durata, l'importo, i requisiti e le modalità di partecipazione, i diritti e i doveri dell'assegnista, i casi di incompatibilità. I progetti di ricerca saranno oggetto di apposito colloquio.

4. I candidati presentano domanda di partecipazione comprensiva del progetto di ricerca che intendono sviluppare e corredata dei titoli e delle pubblicazioni entro il termine stabilito dal bando. Per questa tipologia di assegno costituisce requisito obbligatorio il titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o il titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica. Il titolo dovrà essere conseguito entro la data stabilita nel bando di concorso.

5. Ai fini della valutazione delle domande dei candidati, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di selezione, il Senato Accademico propone al Rettore la nomina di un'unica Commissione valutatrice composta dai Direttori di Dipartimento nonché da due membri per ogni area scientifica di interesse, dagli stessi indicati. La Commissione designa al suo interno il Presidente e il segretario. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo. I Direttori di Dipartimento, con funzioni di Presidente, e i membri dagli stessi indicati per ogni area scientifica di interesse, costituiscono le sottocommissioni. La Commissione si riunirà in una prima seduta per formalizzare l'insediamento e per ripartire le attività alle sottocommissioni di ogni area scientifica di interesse.

6. La Sottocommissione, nella prima seduta, stabilisce i criteri di valutazione dei candidati, con riguardo ai titoli e al progetto presentato, che saranno pubblicizzati sul sito web dell'Ateneo. Successivamente effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati dagli stessi e del progetto proposto, che sarà esaminato nel corso di un apposito colloquio, assegnando un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:

- fino ad un massimo di 75 punti assegnabili ai titoli;
- fino ad un massimo di 25 punti assegnabili al colloquio.

Il punteggio minimo che i candidati devono aver conseguito nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere il colloquio è pari a 40/75 punti. Nella valutazione del curriculum scientifico-professionale si tiene conto degli eventuali diplomi di specializzazione, degli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post-lauream*, conseguiti in Italia o all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, pubblicazioni, *fellowship* o incarichi, sia in Italia che all'estero. La valutazione deve

essere adeguatamente motivata. Il colloquio è indirizzato a valutare i contenuti del progetto proposto dal candidato e le sue competenze. Qualora il colloquio evidenzia incongruenze e/o manifeste incapacità nello svolgimento del progetto presentato, la Sottocommissione propone alla Commissione l'esclusione del candidato, fornendo un'adeguata motivazione. Esaurite le prove, la Sottocommissione trasmette i verbali alla Commissione che formula la graduatoria per ciascuna delle aree scientifiche di interesse. I lavori concorsuali possono svolgersi anche con modalità telematiche, adottando mezzi che consentano l'idoneo riconoscimento dei soggetti coinvolti. La procedura di valutazione deve essere ultimata entro il termine stabilito dal bando. I risultati della valutazione vengono formalizzati con decreto del Rettore e pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

7. Nel caso in cui il vincitore dell'assegno di ricerca non si presenti entro i termini previsti dall'Amministrazione per la stipula del contratto, o vi rinunci, sono convocati gli idonei fino all'esaurimento della graduatoria. Si ha lo scorrimento della graduatoria anche in caso di recesso del vincitore dal contratto purché il periodo rimanente sia di almeno un anno. Su proposta della Struttura di riferimento del vincitore dell'assegno, qualora l'attività scientifica implichi un maggiore impegno o prolungati soggiorni all'estero, si potrà elevare l'importo dell'assegno fino al valore massimo stabilito dalle disposizioni di legge e/o ministeriali, con fondi di ricerca a disposizione della Struttura interessata.

Art. 4

Attivazione assegni a carico di progetti di ricerca o di altri fondi (Tipo B)

1. Per l'attivazione dell'assegno di tipo B, il docente proponente sottopone all'approvazione del Consiglio della Struttura di afferenza la richiesta di attivazione dell'assegno corredata dal bando-tipo predisposto dall'Amministrazione, compilato nelle parti di competenza, che deve riportare le seguenti specificazioni:

- il titolo e una sintetica descrizione del programma di ricerca, le finalità specifiche e la durata dell'attività di ricerca, l'area e il settore scientifico-disciplinare interessati;
- l'indicazione del docente responsabile, firmatario della domanda, e l'elenco dei docenti che partecipano all'attività di ricerca;
- i requisiti richiesti all'assegnista, le attività che dovrà svolgere, nonché gli obiettivi da raggiungere;
- la durata (specificando l'eventuale rinnovabilità), l'importo dell'assegno e l'indicazione dei fondi su cui far gravare la spesa ed i relativi oneri.

In caso di approvazione della richiesta di attivazione di un nuovo assegno, attestante la relativa copertura finanziaria, il Consiglio della Struttura autorizza il Direttore ad avviare la procedura di selezione pubblica.

2. Entro i successivi trenta giorni, il Direttore del Dipartimento o della Struttura provvede all'emanazione del bando per la selezione che dovrà essere pubblicato sull'Albo online e sui siti dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione Europea, in conformità alla normativa vigente. I termini per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti agli assegni non possono essere inferiori a venti giorni. Il bando deve indicare: il numero, la durata, l'importo degli assegni da conferire, la Struttura dell'Ateneo, l'area e il settore scientifico - disciplinare nel cui ambito sarà svolta l'attività, il titolo e il programma di ricerca, le competenze e le attività richieste, il docente responsabile delle attività dell'assegnista di ricerca. La domanda di partecipazione deve essere corredata del *curriculum* scientifico- professionale, eventuali pubblicazioni e ogni altro titolo che, ad avviso del richiedente, possa servire a comprovare la sua qualificazione. Vengono valutati i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post-lauream*, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di

ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, pubblicazioni, *fellowship* o incarichi, sia in Italia sia all'estero.

3. La Commissione valutatrice è nominata, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con apposito decreto del Direttore del Dipartimento o della Struttura, su indicazione del docente responsabile e approvazione del Consiglio della Struttura ed è composta da quattro professori di ruolo e/o ricercatori universitari, di cui tre effettivi ed uno supplente, appartenenti alla stessa area scientifico-disciplinare del docente responsabile. Tra i componenti della Commissione vi è, di norma, salva sua espressa rinuncia, lo stesso docente responsabile del progetto di ricerca che assume le funzioni di Presidente. Nel caso di assegni da attivare nell'ambito di convenzioni o contratti con soggetti esterni, la Commissione valutatrice può essere integrata da un membro esterno, di comprovata capacità, individuato dallo stesso soggetto esterno in accordo con il docente responsabile. La Commissione valutatrice stabilisce nella prima seduta i criteri di valutazione dei candidati, con riguardo ai titoli, che saranno pubblicizzati sul sito web dell'Ateneo. I lavori concorsuali possono svolgersi anche con modalità telematiche, adottando mezzi che consentano l'idoneo riconoscimento dei soggetti coinvolti. La Commissione valutatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. La Commissione valutatrice effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dell'esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio, assegnando un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:

- fino ad un massimo di 75 punti assegnabili ai titoli;
- fino ad un massimo di 25 punti assegnabili al colloquio.

Il punteggio minimo che i candidati devono aver conseguito nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere il colloquio è pari a 40/75 punti. La Commissione valutatrice, sulla base della somma dei punteggi ottenuti, compila una graduatoria di merito, designando il candidato o i candidati, qualora gli assegni da attribuire siano più di uno, che, in base alla graduatoria finale e agli assegni a disposizione, siano risultati vincitori. Gli atti della procedura vengono approvati con Decreto del Direttore del Dipartimento o della Struttura, pubblicato sul sito web dell'Ateneo, in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui il vincitore dell'assegno di ricerca non si presenti entro i termini previsti dall'Amministrazione per la stipula del contratto, o vi rinunci, sono convocati il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria. Si ha lo scorrimento della graduatoria anche in caso di recesso del vincitore dal contratto purché il periodo rimanente sia di almeno un anno. Nel caso in cui il concorso sia andato deserto o non abbia dato luogo ad alcun vincitore, il concorso stesso può essere bandito nuovamente, con Decreto del Direttore del Dipartimento o della Struttura e previa autorizzazione del Consiglio della Struttura, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione valutatrice. Il bando può essere reiterato una sola volta. Si prescinde dall'emanazione del bando e dalle procedure di valutazione come sopra riportate, nel caso in cui la selezione sia già stata effettuata in ambito europeo o internazionale, con apposite procedure concorsuali pubbliche.

Art. 5

Requisiti di ammissione

Possono essere titolari degli assegni i dottori di ricerca, o, solo nei casi indicati nel secondo periodo del presente comma, i laureati, intendendo per laureati coloro che hanno conseguito il diploma di Laurea secondo l'ordinamento antecedente l'entrata in vigore del D.M. 509/99 o che hanno conseguito la Laurea specialistica o la Laurea magistrale, in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca. Il dottorato di ricerca o

titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un'adeguata produzione scientifica, è requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione per gli assegni di tipo A e di tipo B. L'obbligatorietà di tale requisito è derogabile solo per gli assegni di tipo B finanziati con risorse pubbliche in forza di programmi che richiedono espressamente l'ammissione alla selezione ai soggetti che non sono in possesso del Dottorato di Ricerca o del titolo di specializzazione di area medica. In tal caso, il possesso dei suddetti titoli costituisce titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno. L'Ateneo può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia.

2. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università e delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

3. La titolarità dell'assegno di ricerca comporta, per i dipendenti in servizio presso Amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al precedente comma, il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.

4. Non sono ammessi coloro che sono stati destinatari di assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 6 anni. Nel predetto periodo si computano gli eventuali rinnovi ad esclusione del lasso temporale in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del corso.

5. Non sono, inoltre, ammessi coloro che sono stati destinatari di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato, rispettivamente ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Messina o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per altri motivi secondo la normativa vigente.

6. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

Art. 6

Durata e importo

1. Gli assegni di tipologia A) devono avere durata almeno biennale e sono eventualmente rinnovabili. Gli assegni di tipologia B) possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono eventualmente rinnovabili. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a norma dell'art. 6, comma 2-bis, del d.l. n.192/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2015, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza col dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Ai fini

della durata degli assegni non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

2. L'importo minimo annuo lordo degli assegni di ricerca è definito dal d.m. 9 marzo 2011, n. 102. L'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. Il titolare dell'assegno di ricerca ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio, di vitto e delle altre spese rimborsabili, in Italia e all'estero, nell'ambito dei contributi per la ricerca scientifica a disposizione della Struttura di riferimento secondo quanto previsto dal "Regolamento per le missioni del personale docente e tecnico amministrativo".

3. Nell'ambito dei progetti di internazionalizzazione e comunque relativi alla mobilità, l'importo massimo è integrabile con il riconoscimento del rimborso delle spese di vitto e alloggio, determinate in relazione alla natura delle attività previste, nei limiti stabiliti dall'Ateneo e secondo quanto espressamente indicato dall'ente finanziatore.

Art. 7

Incompatibilità

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, a dottorato di ricerca con borsa o a scuola di specializzazione dell'area medica, in Italia o all'estero, nonché con l'iscrizione ad altra Scuola/Corso che, prevedendo la frequenza obbligatoria, impediscano lo svolgimento delle attività previste dal contratto. L'assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente e con altri assegni o contratti di collaborazione all'attività di ricerca.

2. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta e accordo con il docente responsabile, a condizione che tale attività non comporti conflitto di interessi e sia dichiarata compatibile con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca dalla Struttura interessata. La valutazione in ordine alla verifica della compatibilità e dell'assenza di conflitto dovrà essere adeguatamente motivata.

3. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di orientamento e tutorato e assistenza agli esami di profitto in qualità di cultore della materia.

Art. 8

Natura e stipula del contratto

1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante la stipula di un contratto di diritto privato, che regolerà i rapporti tra le parti, tra:

- l'Università e il vincitore, per gli assegni di tipo A;
- il Dipartimento o la Struttura autonoma e il vincitore, per gli assegni di tipo B.

Il contratto non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

2. Gli assegni di ricerca sono esenti da prelievo fiscale e pertanto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università provvede alla copertura assicurativa del titolare dell'assegno di ricerca.

Art. 9

Diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca

1. Il titolare di assegno di ricerca svolge l'attività di ricerca prevista dal contratto individuale e ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolge la propria attività. Nel caso in cui l'attività debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal docente responsabile e comunicata al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo (per gli assegni di tipo A), ovvero al Dipartimento/Struttura (per gli assegni di tipo B). I titolari di assegni di ricerca hanno libero accesso alle strutture dell'Ateneo. Una rappresentanza degli assegnisti di ricerca partecipa alle riunioni degli organi collegiali secondo quanto previsto dallo Statuto. L'attività di ricerca deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e dalle indicazioni fornite dal docente responsabile senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito. L'attività dell'assegnista è sospesa per maternità (cinque mesi). Può essere inoltre sospesa per malattia grave o nei casi di altre assenze prolungate, motivate e giustificate, che rendano oggettivamente impossibile lo svolgimento dell'attività, previo parere del docente responsabile e deliberato della struttura. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di maternità il contratto viene automaticamente prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sempre nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni lavorativi annui. Durante il periodo di astensione per maternità, gli assegnisti hanno diritto alla relativa indennità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di maternità e dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 e, in caso di congedo per malattia superiore ai quattro giorni, hanno diritto a usufruire dell'indennità giornaliera di malattia nei limiti previsti dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

2. I compiti dei titolari degli assegni, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la direzione del docente responsabile, il quale verifica l'attività svolta. Il titolare di assegno di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio della Struttura di riferimento, almeno trenta giorni prima della data di completamento dell'anno di attività, una relazione annuale sull'attività svolta, previa approvazione del docente responsabile e il verbale del Consiglio della Struttura di riferimento viene tempestivamente comunicato al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo (per gli assegni di tipo A) ovvero al Direttore del Dipartimento o della Struttura (per gli assegni di tipo B). Il titolare di assegno di ricerca nell'ultimo anno di attività è tenuto a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un seminario pubblico o nelle forme definite dalla Struttura di riferimento, che approva la validità scientifica e ne dà comunicazione al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo (per gli assegni di tipo A) ovvero al Direttore del Dipartimento o della Struttura (per gli assegni di tipo B).

3. I titolari degli assegni di area medica possono svolgere attività assistenziale coerente con il progetto di ricerca da loro svolto, sotto la supervisione del responsabile scientifico e previa autorizzazione della Struttura ospedaliera ospitante che ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo.

4. L'assegnista può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, ottenendone specifica attestazione da parte dell'ente ospitante, secondo un programma da definire con il docente responsabile e approvato dalla struttura di riferimento, nonché con costi a carico della struttura,

fatta salva la possibilità di accedere ad incentivi finalizzati.

5. L'assegnista è tenuto ad osservare quanto previsto nella L. n. 240/2010 e in altra normativa vigente applicabile. E' tenuto altresì a rispettare le norme del "Regolamento *relativo alla proprietà industriale dell'Università degli studi di Messina*, del DPR n. 62/2013 contenente il "Regolamento recante il *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" e del "Codice di Comportamento adottato dall'Università", nonché le disposizioni contenute nel "Codice Etico".

Art. 10

Recesso risoluzione e decadenza

1. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento. Il recesso deve essere motivato. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento (per gli assegni di tipo A) e alla Struttura di riferimento (per gli assegni di tipo B).

2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto non si provvederà alla pubblicazione di un nuovo bando se il periodo che viene proposto per il nuovo contratto risulti inferiore ad un anno. La somma non utilizzata sarà acquisita al bilancio dell'Ateneo e a quello della Struttura rispettivamente per le proprie quote di competenza (in caso di finanziamento a carico della Struttura).

3. Il vincitore dell'assegno è tenuto ad accettare l'assegno di ricerca entro il termine stabilito dal bando, pena la decadenza, salvo ragioni di salute o gravi motivi debitamente e tempestivamente giustificati e comprovati.

4. Qualora il titolare dell'assegno, senza giustificato motivo, non svolga regolarmente l'attività di ricerca, o la stessa venga ritenuta non valida dal Consiglio della Struttura di riferimento o il titolare dell'assegno si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, su richiesta del docente responsabile approvata dal Consiglio della Struttura, viene avviata una procedura che può condurre, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, (per gli assegni di tipo A) o del Consiglio della Struttura (per gli assegni di tipo B) alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., da parte dell'assegnista.

5. Il contratto si risolve di diritto, senza alcun obbligo di preavviso, nell'ipotesi di violazione del regime di incompatibilità. In quest'ultimo caso la decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con Decreto del Rettore (per gli assegni di tipo A) o con Decreto del Direttore del Dipartimento o della Struttura (per gli assegni di tipo B).

6. Il contratto si risolve, inoltre, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, e al D.R. n. 207 del 30.01.2014.

Art. 11

Rinnovo degli assegni di ricerca di tipo A

1. Nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione la determinazione del numero degli assegni rinnovabili per ciascuna area nel rispetto delle somme a ciò destinate dal bilancio dell'Ateneo. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dall'assegnista al Direttore del Dipartimento presso il quale svolge la sua attività. La richiesta deve evidenziare l'attività che si intende sviluppare nel nuovo periodo e deve essere corredata da una relazione finale sull'attività svolta, deve inoltre essere accompagnata da un giudizio complessivo del docente responsabile che dichiari l'assolvimento degli impegni previsti, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'interesse al proseguimento della ricerca.

2. Il Dipartimento valuta la richiesta di rinnovo e, in caso di approvazione, entro due mesi dalla

data di scadenza del contratto, la trasmette al Senato Accademico, che provvede alla valutazione del progetto di rinnovo secondo le procedure previste ai fini dell'attribuzione degli assegni di nuova attivazione. I rinnovi sono stabiliti dal Senato Accademico, in modo distinto per ciascuna area, nel limite delle risorse messe a disposizione. Il rinnovo è disposto con decreto rettorale.

Art. 12

Rinnovo degli assegni di ricerca di tipo B

I rinnovi degli assegni di tipo B sono approvati con Decreto del Direttore del Dipartimento o della Struttura, previa delibera del Consiglio della Struttura, che ne attesta la copertura finanziaria. La domanda di rinnovo, unitamente alla relazione del titolare di assegno di ricerca sull'attività svolta, deve essere inoltrata dal docente responsabile al Consiglio della Struttura almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, a seguito di valutazione positiva della Commissione valutatrice. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltre accompagnata dalla specificazione degli obiettivi, ai fini del progetto di ricerca, che motivano la richiesta del rinnovo. La Commissione valutatrice è composta dai medesimi componenti della Commissione che ha effettuato la valutazione comparativa dei candidati. Nel caso in cui uno o più membri della Commissione valutatrice non siano più disponibili, per decadenza o impedimento, si provvede alla sostituzione con Decreto del Direttore del Dipartimento o della Struttura.

Articolo 12-bis

Disciplina specifica della proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'assegnista nell'esecuzione di attività svolte per conto dell'Università, inclusi a titolo esemplificativo invenzioni industriali, modelli, disegni, varietà vegetali, nonché i diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dalla realizzazione di software o banche dati ("Risultati"), appartengono in via esclusiva all'Università che ne potrà liberamente disporre, anche nell'ambito degli accordi convenzionali stipulati dalle strutture con i soggetti terzi, fermo restando il diritto morale dell'assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore. In caso di sfruttamento economico dell'invenzione, l'assegnista ha diritto ad un equo compenso secondo le modalità e i termini indicati dal "*Regolamento relativo alla proprietà industriale dell'Università degli studi di Messina*".
2. L'assegnista ha diritto di pubblicare i risultati della propria attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'Università alla tutela dei risultati. L'assegnista è pertanto obbligato a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei risultati al tutor.